DISPOSIZIONI URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA

Art. 3

Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi a altre norme in materia di abilitazione professionale

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle universita' nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Versione in vigore dal 15 maggio 2003, non più in vigore dal 13 luglio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
Estremi	Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-le-universita-e-gli-enti-di-ricerca/art-3-esami-di-stato-per-l-abilitazione-alla-professione-di-farmacista-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it